

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Rimborsi
Contenuto	Rimborso a titolo di indennizzo per l'abbattimento capi infetti dell'allevamento codice 032PI027 di proprietà dell'Azienda Serse Dainelli

Dipartimento	Dipartimento di Prevenzione
Direttore del Dipartimento	Renzo Berti
Struttura	SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale
Direttore della Struttura	Ferdinando Milicia
Responsabile del procedimento	Valentina Nardone

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 19.612,29	“Contributi ad associazioni di volontariato”	3B021401	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	Riepilogo indennizzo per abbattimento capi infetti

“documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi;

Visti:

- Il Regolamento CE del 17 novembre 2003, n. 2160/2003 e s.m.i., concernente il controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
- Il Regolamento UE del 09 marzo 2016, n. 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;
- Il Regolamento UE 2017/625 del 15 marzo 2017, n. 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Richiamati:

- Il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e s.m.i.;
- La legge 2 giugno 1988, n. 218 recante “*Misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*” ed in particolare l’art 2, comma 4, ai sensi del quale “*ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a partire dal 4 giugno 1986, è concessa al proprietario ((o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il soccidante,)) una indennità pari al 100 per cento del valore di mercato, calcolata sulla base del valore medio degli animali della stessa specie e categoria, secondo i criteri determinati dal Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni nazionali dei produttori zootecnici e dei veterinari(...)*”;
- Il Decreto Ministeriale 20 luglio 1989, n. 298, “*Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l’afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali*” e le successive modificazioni di cui al Decreto 19 agosto 1996, n. 587, ed in particolare l’art 6, comma 8 che prevede che “*qualora sia stata disposta dalla competente autorità sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell’indennità prevista dall’art.2, comma 4, della legge n.218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonché la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all’albo dei periti del tribunale competente per territorio*”;
- Il Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli 2022/2024 che ha lo scopo di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di controllo delle salmonelle potenzialmente responsabili di zoonosi a livello di produzione primaria, ai fini della riduzione della prevalenza e del pericolo per la sanità pubblica e che, in caso di positività, prevede l’abbattimento obbligatorio immediato degli avicoli positivi, la distruzione delle uova e il conseguente indennizzo agli allevatori;

Visti:

- la DGRT del 17 maggio 2004, n. 468, recante “*Incarico alle Aziende UUSLL di effettuare l’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88*”;
- il DDRT del 06 ottobre 2004, n. 5861, recante “*Competenze e procedure per l’erogazione degli indennizzi dovuti agli allevatori, ai sensi della L. 218/88*”;

Preso atto dell'esito analitico N. rdp 1962626 dell'IZS LT di Roma, pervenuto agli atti d'ufficio in data 01.12.2023 che evidenzia che il campionamento ufficiale, eseguito in data 20.11.2023, ha avuto esito sfavorevole per presenza di Salmonella *enteritidis*;

Dato atto che, con provvedimento di blocco ufficiale del 01.12.2023 n. 14, l'UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare – Empoli ha disposto il blocco sanitario degli animali e delle uova prodotte presso l'allevamento 032PI027 a far data dal 20.11.2023;

Preso atto dell'esito analitico rdp N. 23SAL/3098 dell'IZS delle Venezie, Centro di riferimento Nazionale Salmonellosi, del 11.12.2023, che evidenzia che la Salmonella enteritidis presente risulta essere di un ceppo non vaccinale;

Dato atto che, con integrazione al provvedimento del 01.12.2023 n. 14, l'UFC SPVSA Empoli ha disposto:

- che nell'allevamento siano applicate opportune misure sanitarie al fine di evitare o limitare la diffusione dell'infezione o contaminazione (rafforzamento delle misure di biosicurezza);
- gli animali siano abbattuti e poi distrutti ai sensi del regolamento 1069/2009/CE, oppure siano destinati alla macellazione mettendo in atto misure finalizzate ad evitare il rischio di diffusione di Salmonella e l'invio al macello sia effettuato in vincolo sanitario, oppure siano portati a fine ciclo, salvo il rispetto della destinazione delle uova, ai sensi del regolamento CE 1237/2007, e delle misure finalizzate ad evitare la diffusione dell'infezione sia all'interno sia all'esterno dell'allevamento;
- le uova da consumo siano distrutte ai sensi del Reg. 1069/2009/CE oppure considerate ed identificate di categoria B, ai sensi del Reg. (CE) 589/2008.

Acquisita la richiesta di indennizzo presentata dal Sig. Serse Dainelli, conservata in atti;

Preso atto del riepilogo di indennizzo, allegato A quale parte integrante e sostanziale, del 05 marzo 2024 del Dr. Valter Cino, Direttore f.f. UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Empoli, nel quale viene determinata la somma da liquidare al Sig. Serse Dainelli di € 19.612,29;

Ritenuto opportuno dover procedere al rimborso a titolo di indennizzo al Sig. Serse Dainelli C.F. DNLSRS63R02G843F e codice allevamento 032PI027 di € 19.612,29, così ricavati:

- 738,54 € per n. 1119 galline di età 94 settimane al valore ISMEA presso la Borsa di Forlì in data 15.01.2024 di euro 0,66/capo;
- 9.673,28 € per n. 1184 galline di età 40 settimane al valore ISMEA presso la Borsa di Forlì in data 15.01.2024 di euro 8,17/capo;
- 11.200,47 € da cui vengono detratti euro 2.000 ottenuti dal proprietario per la cessione per n. 62924 uova di categoria L al valore ISMEA della Borsa di Forlì del 15.01.2024 di euro 17,80 per 100 pezzi;

Dato atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 19.612,29, graverà sull'autorizzazione n. 260/2024 conto economico 3B021401 "Contributi ad associazioni di volontariato", i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;

Ritenuto di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;

Rilevato che è necessario provvedere con urgenza in considerazione dell'imminente scadenza del termine stabilito dalla normativa per i tempi di rimborso;

Dato atto che il Direttore della Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale, nel proporre il presente atto, attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del

Responsabile del Procedimento, dott.ssa Valentina Nardone, in servizio c/o la Struttura SOC Servizi Amministrativi alle Strutture, alla Prevenzione e alla Medicina Legale;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di prendere atto della richiesta di indennizzo presentata dal Sig. Serse Dainelli, conservata in atti;
2. di prendere atto altresì del riepilogo di indennizzo, allegato A quale parte integrante e sostanziale, del 05 marzo 2024 del Dr. Valter Cino, Direttore f.f. UFC Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Empoli, nel quale viene determinata la somma da liquidare al Sig. Serse Dainelli di € 19.612,29;
3. di ritenere dover procedere al rimborso a titolo di indennizzo al Sig. Serse Dainelli CF DNLSRS63R02G843F e codice allevamento 032PI027 di € 19.612,29, così ricavati:
 - 738,54 € per n. 1119 galline di età 94 settimane al valore ISMEA presso la Borsa di Forlì in data 15.01.2024 di euro 0,66/capo;
 - 9.673,28 € per n. 1184 galline di età 40 settimane al valore ISMEA presso la Borsa di Forlì in data 15.01.2024 di euro 8,17/capo;
 - 11.200,47 € da cui vengono detratti € 2.000 ottenuti dal proprietario per la cessione per n. 62924 uova di categoria L al valore ISMEA della Borsa di Forlì del 15.01.2024 di euro 17,80 per 100 pezzi;
4. di dare atto che la somma complessiva derivante dal presente atto, pari ad € 19.612,29, graverà sull'autorizzazione n. 260/2024 conto economico 3B021401 "Contributi ad associazioni di volontariato", i cui costi verranno successivamente rimborsati dalla Regione Toscana in base alla rendicontazione presentata dall'Azienda;
5. di trasmettere il presente atto, con la documentazione a supporto ai fini degli adempimenti conseguenti, alla SOC Fornitori e all'Area Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Empoli;
6. di inviare entro il corrente anno la richiesta di rimborso della predetta somma, unitamente a copia della presente determina, alla Regione Toscana;
7. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto è necessario provvedere con urgenza alla sua attuazione ai sensi dell' art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;
9. di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE SOC SERVIZI
AMMINISTRATIVI ALLE STRUTTURE, ALLA
PREVENZIONE E ALLA MEDICINA
LEGALE
(Dott. Ferdinando Milicia)**